



**Paolo Moneta**

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Pisa,  
Facoltà di Giurisprudenza)

**Processo di nullità, matrimonio e famiglia  
nell'attuale dibattito sinodale<sup>1</sup>**

**SOMMARIO:** 1. Il Sinodo dei vescovi e l'attenzione alla nullità del matrimonio - 2. L'insistenza per uno snellimento delle procedure - 3. Le concrete proposte di riforma - 4. Il concetto di matrimonio sottostante alle proposte sinodali: l'evoluzione in senso personalistico - 5. Il rafforzamento della dimensione privatistica e la tendenziale riconduzione del matrimonio al foro interno - 6. La rilevanza della fede ai fini della validità del matrimonio: il magistero dei precedenti pontefici - 7. Papa Francesco e la riflessione teologica odierna - 8. L'ineliminabile dimensione comunitaria del matrimonio e la riscoperta di valori insiti in essa - 9. Il rischio di indebolire il fondamento della famiglia - 10. L'insostituibilità delle forme processuali e la valorizzazione della prospettazione delle parti - 11. Considerazioni conclusive.

**1 - Il Sinodo dei vescovi e l'attenzione alla nullità del matrimonio**

L'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi tenutasi nello scorso ottobre, dedicata al tema *"Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione"*, ha suscitato un ampio dibattito sulle cause e le procedure riguardanti la nullità del matrimonio. Il dibattito si è sviluppato sia all'interno dello stesso Sinodo, trovando riscontro nei vari documenti che lo hanno accompagnato, sia nei numerosi commenti che si sono avuti su di esso. Al di là dei rilievi, delle indicazioni e delle proposte che sono state formulate, vi è indubbiamente un primo dato che emerge da questa ampia riflessione: la dichiarazione di nullità costituisce un importante strumento di cui la Chiesa si serve per aiutare i propri fedeli segnati da un'infelice esperienza coniugale, consentendo loro di sanare la situazione personale irregolare in cui si trovano a vivere. Si è molto parlato e discusso, con grande amplificazione nei mezzi di comunicazione sociale, della situazione dei divorziati civilmente risposati, di come essi debbano essere considerati nella comunità ecclesiale, soprattutto con riferimento

---

<sup>1</sup> Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della Prolusione tenuta al Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2015 (Bologna, 19 febbraio 2015).



alla possibilità di accedere al sacramento dell'eucaristia. La verifica della validità originaria del loro matrimonio, con l'eventuale dichiarazione di nullità pronunciata dagli organismi della Chiesa a ciò deputati, costituisce indubbiamente la via più diretta ed efficace per sanare radicalmente tali situazioni. Certo, rimane chiara la consapevolezza che tale rimedio non può essere generalizzato, che esso non può essere utilizzato per la totalità, e neppure per la maggior parte, delle situazioni. Ci si rende conto che un'applicazione generalizzata di esso condurrebbe inevitabilmente a snaturare la sua specifica fisionomia di atto di ricognizione e dichiarazione di una situazione già esistente, facendolo scivolare verso un rimedio di tipo sostanzialmente diverso, quello del divorzio o dello scioglimento del vincolo coniugale. Ma queste limitazioni e questi rischi di snaturamento non impediscono che si cerchi di potenziare questo strumento della dichiarazione di nullità, che si cerchi di calarlo nella realtà concreta delle vicende coniugali e del contesto culturale e sociale in cui esse si svolgono; di rivedere e rinnovare i criteri e le procedure con il quale esso viene attuato. Si cerchi, insomma, di renderlo un rimedio più facilmente accessibile e meglio in grado di rispondere con efficacia e prontezza alle esigenze di questa categoria, purtroppo sempre più ampia, di fedeli segnati da un'esperienza coniugale di segno negativo.

## 2 - L'insistenza per uno snellimento delle procedure

L'intento di potenziare lo strumento della dichiarazione nullità del matrimonio è stato costantemente presente nei lavori sinodali, come risulta chiaramente da tutti quei documenti che hanno scandito e segnato le tappe fondamentali di questi lavori: dal documento preparatorio, l'*Instrumentum laboris*<sup>2</sup>, alle due relazioni intermedie, la *Relatio ante disceptationem*<sup>3</sup> e quella *post disceptationem*<sup>4</sup>, sino al documento finale, la *Relatio Synodi*<sup>5</sup>, che è confluita nei *Lineamenta* per l'Assemblea generale ordinaria, fissata per il prossimo ottobre. In tutti questi documenti si trovano precisi riferimenti alle cause di nullità di matrimonio. Emerge così un forte interessamento dei Padri sinodali per questa specifica attività della Chiesa, con il precipuo intento di renderla uno strumento quanto più possibile agile, efficace, facilmente accessibile a tutti i fedeli.

---

<sup>2</sup> di seguito, per brevità, "II".

<sup>3</sup> di seguito, per brevità, "Rad".

<sup>4</sup> di seguito, per brevità, "Rpd".

<sup>5</sup> di seguito, per brevità, "RS".



“Esiste un'ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali ... molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo”,

si legge nell' *Instrumentum laboris*. “Diversi Padri hanno sottolineato la necessità di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”, si ribadisce nella *Relatio post disceptationem*. “Un grande numero dei padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità” si conferma nella *Relatio Synodi*. Non mancano, invero, anche gli inviti alla prudenza di coloro che segnalano il rischio che semplificando o riducendo i passi previsti, «si producano ingiustizie ed errori; si dia l'impressione di non rispettare l'indissolubilità del sacramento ... si alimenti l'idea di un “divorzio cattolico”» (II). E anche nella relazione finale si registra l'opinione di alcuni padri che si dicono contrari a queste proposte di snellimento “perché non garantirebbero un giudizio affidabile”, ribadendo che “in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo”. Ma pur con queste riserve e preoccupazioni, l'opinione che risulta più ampiamente condivisa è quella che ritiene di dover incidere sulle procedure riguardanti le cause di nullità di matrimonio, in modo da renderle uno strumento più “pastorale”, nel senso che meglio si presti a risolvere il problema delle persone che vivono in situazioni matrimoniali irregolari.

### 3 - Le concrete proposte di riforma

Naturalmente i Padri sinodali non si sono limitati ad auspicare uno snellimento delle procedure previste per la dichiarazione di nullità di matrimonio, ma hanno dato anche più specifiche indicazioni su come attuare questo snellimento. Mi sembra quindi opportuno fare un breve resoconto dei rilievi sollevati e delle concrete proposte che sono state avanzate.

Alcune di queste proposte si limitano a suggerire modificazioni, aggiustamenti, miglioramenti dell'impianto processuale attualmente in vigore: come quella di rivedere il principio dell'obbligatorietà della doppia



conforme<sup>6</sup>, di prevedere maggiore accesso dei laici come giudici (II), di decentralizzare la terza istanza (II), di provvedere alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria (RS). Più in generale si chiede “un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone” (II).

Vi sono però altre proposte più decisamente innovative, che tendono, in maggiore o minore misura, a sottrarre la trattazione di queste pratiche a un processo di natura giudiziaria. Ricorrente è così la proposta di intraprendere una (per altro non ben precisata) “via amministrativa”, preferibilmente sotto la responsabilità del vescovo diocesano (Rpd, RS). È soprattutto il ruolo e la responsabilità di questo vescovo che si vorrebbe da molte parti potenziare. Viene così delineata una *via extragiudiziale* che potrebbe prevedere

“un itinerario di conoscenza, di discernimento e approfondimento che, nel caso di presenza delle condizioni di invalidità, potrebbe culminare nella dichiarazione di nullità da parte del vescovo diocesano, il quale andrebbe anche a proporre un cammino di presa di coscienza di conversione alla persona interessata in vista di un eventuale futuro matrimonio” (Rad).

Nello stesso ordine di idee si insiste nel sottolineare “la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio” (RS).

Anche al di fuori del Sinodo, voci autorevoli si sono espresse nello stesso ordine di idee. Si può citare il Card. Angelo Scola che, in un saggio pubblicato nella rivista *Il Regno*<sup>7</sup>, scriveva:

“La prossima assemblea straordinaria potrebbe suggerire che il papa valorizzi di più il ministero del vescovo. In particolare, essa potrebbe suggerire che egli esamini la fattibilità della proposta, che è senza dubbio complessa, di dar vita a una procedura canonica non giudiziale che avrebbe come suo arbitro finale non un giudice o un collegio di giudici, ma piuttosto il vescovo o un suo delegato”.

---

<sup>6</sup> Vedi II, Rpd, RS.

<sup>7</sup> A. SCOLA, *Eucaristia, riconciliazione e divorziati risposati*, in *Il Regno*, 2006, p. 226.



#### **4 - Il concetto di matrimonio sottostante alle proposte sinodali: l'evoluzione in senso personalistico**

Non mi pare il caso di scendere ora a valutare o a esaminare criticamente queste ultime proposte saggiandone l'opportunità, l'efficacia o la loro praticabilità. In generale esse non possono non suscitare notevoli perplessità, sol che si pensi alla difficoltà di precisare in cosa consista l'auspicato procedimento "amministrativo" o alla quanto mai problematica fattibilità della proposta di addossare al vescovo diocesano, oggi già oberato da innumerevoli e pesanti impegni, la trattazione delle questioni di nullità di matrimonio.

Quello che invece mi sembra interessante considerare è cercar di capire a quale modo di concepire il matrimonio e la relativa nullità tali proposte possano essere ricondotte, quale sia il sottofondo concettuale e, per così dire, ideologico nel cui ambito esse vanno a collocarsi, magari anche senza una chiara consapevolezza da parte di coloro che le hanno avanzate. Non si può infatti semplicisticamente pensare (essendo per di più emerse nell'ambito di un'autorevole assemblea episcopale) che tali proposte si propongano soltanto di facilitare il più possibile la dichiarazione di nullità, di offrire al più alto numero possibile di fedeli la possibilità di sanare la situazione irregolare in cui vivono, senza alcuna preoccupazione del *vulnus* che tali prassi comporterebbero nel principio dell'indissolubilità del matrimonio, rendendo le dichiarazioni di nullità delle, sia pur surrettizie, pronunce di divorzio.

Procedendo quindi del senso ora delineato, mi sembra che il dato di maggior importanza che è dato cogliere al di sotto delle proposte innovative a cui abbiamo fatto riferimento sia quello di una forte accentuazione della dimensione privatistica del matrimonio, di una più decisa riconduzione di questo istituto alla sfera personale dei due stessi coniugi.

La tendenza a dare maggior risalto alla dimensione privatistica del matrimonio non è certo nuova: essa va messa in relazione con quell'evoluzione in senso personalistico del concetto di matrimonio che si è avuta in questi ultimi decenni nella dottrina e nella legislazione della Chiesa. Questo orientamento è ancor più chiaramente percepibile negli ordinamenti secolari degli Stati di civiltà occidentale, dove il matrimonio sta sempre più divenendo un affare privato, che tende a soddisfare le esigenze, le aspirazioni, i progetti di vita dei due diretti interessati, perdendo la sua stessa identità di unione tra uomo e donna e la sua specifica funzione diretta a porre le basi per la formazione di una famiglia



che assicuri un ordinato avvicinarsi delle generazioni. Ma anche nella Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II e dall'impostazione personalistica che è stata chiaramente delineata nella costituzione conciliare *Gaudium et spes*, si è avuta un'intensa valorizzazione delle componenti del matrimonio più strettamente legate alle persone dei due stessi coniugi e all'intimo rapporto che viene a instaurarsi tra di essi. Da qui la concezione del matrimonio come "*intima communitas vitae et amoris coniugalis*" (Gs, 48), che si costituisce al fine di realizzare il bene degli stessi coniugi e per aprirsi, in stretta e inscindibile connessione con questo bene, alla generazione di una nuova creatura. La funzione più strettamente pubblicistica di questo istituto - ben simboleggiata dalla posizione di fine primario del matrimonio assegnata alla generazione della prole nella precedente legislazione - ne è risultata fortemente ridimensionata, divenendo in larga misura subalterna alla dimensione più propriamente personalistica.

Questa concezione ha trovato diretto riscontro anche nel regime delle nullità matrimoniali delineate dal vigente codice del 1983. Si è così avuto uno sfoltimento dei tradizionali impedimenti matrimoniali, specialmente di quelli derivanti da esigenze non strettamente attinenti alla comunità di vita coniugale. Per contro vi è stata una forte accentuazione dei vizi o difetti del consenso matrimoniale. Vedere nel matrimonio un evento che interessa essenzialmente la vita dei due coniugi, porre l'accento sul carattere di impegno personale che esso comporta, non può infatti che condurre a dare rilievo prevalente alla volontà delle stesse parti contraenti, ad approfondire l'indagine e la valutazione sull'effettivo contenuto che essa presenta, a esigere che tale volontà scaturisca da una determinazione veramente libera, consapevole e responsabile del soggetto, nei confronti di un atto che così profondamente incide sulla sua esistenza.

Anche sul piano processuale, l'iniziativa di intraprendere una causa di nullità è stata ricondotta pressoché esclusivamente alla determinazione degli stessi coniugi, senza alcuna ingerenza di autorità o di organi ecclesiastici (con la sola eccezione della legittimazione riconosciuta al promotore di giustizia nei rarissimi casi di una nullità divenuta di pubblico dominio - can. 1674, n. 2). Ora anche i coniugi non cattolici, quelli che si sono resi colpevoli della nullità, quelli che non hanno ancora raggiunto la maggior età hanno diritto di impugnare il matrimonio e, per contro, non si riconosce a nessun altro soggetto tale legittimazione, per quanto esso sia legato da vincoli familiari con i coniugi o titolare di un qualche interesse meritevole di tutela.



## 5 - Il rafforzamento della dimensione privatistica e la tendenziale riconduzione del matrimonio al foro interno

Tornando al dibattito sinodale, mi sembra che alla base delle proposte innovative avanzate nel corso di esso vi sia una ancor più decisa riconduzione del matrimonio alle persone dei due stessi coniugi, con conseguente ulteriore rafforzamento della dimensione privatistica a esso inerente.

Cosa può infatti significare un maggior coinvolgimento del vescovo diocesano nelle questioni matrimoniali? L'insistenza sulla responsabilità primaria che egli dovrebbe assumere in ordine alle dichiarazioni di nullità del matrimonio?

Non credo che gli autori di queste proposte (tanto più vescovi essi stessi) intendessero oberare il vescovo di un impegno così grave e coinvolgente come quello di trattare, con un regolare processo, le cause di nullità di matrimonio. In realtà il vescovo a cui si pensa non è il titolare della funzione giudiziaria, in virtù della quale, già adesso, nel sistema vigente, egli è abilitato a trattare personalmente qualunque causa rientrante nella competenza del tribunale della sua diocesi (can. 1419 §1). Il vescovo a cui si pensa è il supremo pastore della porzione di popolo di Dio affidatagli, il più alto garante degli interessi spirituali dei propri fedeli, colui al quale è attribuita la potestà di dispensare, sanare, adottare misure equitative per il supremo bene delle anime. A esso deve quindi rivolgersi anche colui che soffre per una sua situazione matrimoniale irregolare e chiede che gli si conceda di tornare in piena comunione con la Chiesa.

La via più diretta e risolutiva per ottenere questo risultato è il riconoscimento della nullità del proprio matrimonio, di cui il fedele è spesso intimamente convinto, specialmente se è reduce da una vicenda coniugale particolarmente sofferta e tormentata. Ed è proprio questa intima convinzione, quello che il fedele avverte nella propria coscienza, che il vescovo assumerà a fondamento per una pronuncia di nullità: non certo le risultanze di un accertamento meticolosamente condotto con le formalità e le garanzie tipiche del processo giudiziario, che il vescovo oggi non è certo nelle condizioni di condurre personalmente e che più efficacemente verrebbe in ogni caso espletato dal suo tribunale diocesano. La sua pronuncia quindi, più che una dichiarazione di nullità, avrà la natura di un provvedimento di dispensa, di un atto che sana una situazione, come dicevano gli antichi, *nutritiva peccati*.



Allo stesso modo, cosa può significare la proposta di costituire degli organi di consulenza non in funzione di preparazione al processo, ma come istanza che già dovrebbe condurre a una eventuale dichiarazione di nullità? Non può significare altro che si ritiene opportuno instaurare un diretto contatto tra un pastore della Chiesa e il fedele reduce da un fallimento della propria vita coniugale, in modo da poter valutare insieme, essenzialmente sulla base della prospettazione che ne dà lo stesso fedele e del suo convincimento personale, l'eventuale esistenza di una nullità che può restituirgli la pace della coscienza. E ancora, cosa si deve intendere quando si parla di procedura amministrativa o extragiudiziale? Non certo un processo di tipo sommario, alleggerito di alcune troppo vincolanti formalità, ma pur sempre caratterizzato dalle componenti essenziali di una procedura giudiziaria. Si fa evidentemente riferimento a un accertamento di natura diversa, anch'esso essenzialmente basato sul sentire di coscienza del singolo fedele.

Emerge dunque, in tutte queste proposte, una sorta di slittamento delle questioni di nullità di matrimonio verso il foro interno, l'idea che la ricognizione e l'accertamento di tale nullità debba essere essenzialmente e prioritariamente basata sullo stesso convincimento intimo dei diretti protagonisti della vicenda coniugale. Si accentua così e diventa prioritaria, come prima si accennava, la dimensione personale e privatistica del matrimonio. Relegate sullo sfondo rimangono invece le esigenze più strettamente legate al sentire comunitario, la funzione di natura pubblicistica che questo istituto è pur sempre chiamato ad adempiere.

## **6 - La rilevanza della fede ai fini della validità del matrimonio: il magistero dei precedenti pontefici**

Le considerazioni che abbiamo ora brevemente svolto mi sembra trovino una significativa conferma in un'altra tematica che pure emerge dai documenti sinodali e che è stata ampiamente ripresa in molti interventi e commenti che si sono a essi affiancati. Da ultimo, essa è persino riecheggiata nell'allocuzione che il Santo Padre ha rivolto al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'attuale Anno giudiziario lo scorso 23 gennaio.

Si tratta di una tematica riguardante lo stesso regime sostanziale delle nullità matrimoniali, ma che viene indirettamente a interessare anche il modo di condurre le cause di nullità. È il tema della fede, del sentire in sintonia con la Chiesa, dell'intenzione di conformarsi a ciò che essa





intende fare. La domanda che sempre più diffusamente ci si pone è se si deve richiedere un qualcosa, sotto questo profilo, da parte dei nubendi, per celebrare validamente un matrimonio. Non bisogna infatti dimenticare che, trattandosi di battezzati, esso assurge necessariamente alla dignità di sacramento.

“Secondo proposte autorevoli – si legge nella *Relatio ante disceptationem* – occorrerebbe valutare la rilevanza dell’intenzione della fede dei nubendi in ordine alla validità del matrimonio sacramento, secondo il principio generale che per la validità del sacramento è necessario che vi sia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa”. “Secondo altre proposte – si ribadisce nella *Relatio Synodi* – andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento”.

Si tratta di un tema che è stato molto dibattuto in questi ultimi decenni e che sembrava aver trovato una sua definitiva soluzione in seguito a una serie di decisi interventi di Giovanni Paolo II. Particolare importanza assumono, a questo proposito, due discorsi indirizzati al Tribunale della Rota Romana il 1° febbraio 2001 e il 30 gennaio 2003, nei quali viene affrontato in modo approfondito il problema della vera sostanza del matrimonio naturale in rapporto alla sua dimensione soprannaturale. Riprendendo un passo dell’Esortazione apostolica *Familiaris consortio* (n. 68), in cui si rilevava che il sacramento del matrimonio “ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell’economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio”, Giovanni Paolo II afferma con chiarezza:

“Di conseguenza, per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all’economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi”.

### Introdurre per il sacramento

«requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del "principio" – prosegue il Papa, richiamando ancora un ammonimento contenuto nella *Familiaris consortio* – porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio



dei cristiani da quello di altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero segno del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un "mistero grande" in riferimento a Cristo e alla Chiesa».

Gli stessi concetti sono ribaditi nel secondo dei due citati discorsi alla Rota Romana. Il Papa invita a

“riscoprire la dimensione trascendente che è intrinseca alla verità piena sul matrimonio e sulla famiglia, superando ogni dicotomia tendente a separare gli aspetti profani da quelli religiosi, quasi che esistessero due matrimoni: uno profano e un altro sacro”.

Scendendo poi al piano delle conseguenze pratiche, d'indole pastorale, morale e giuridica, Giovanni Paolo II mette in guardia dagli equivoci che l'importanza della sacramentalità, e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe comportare in sede di ammissione alle nozze e di giudizio sulla loro validità.

“La Chiesa - egli afferma - non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è bene dispositus, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali”.

Facendo poi più specifica applicazione alla questione che ci interessa direttamente, il papa precisa con tutta chiarezza:

“Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità e l'errore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubenti che non tenga conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.

Benedetto XVI, nell'ultimo suo discorso rivolto alla Rota Romana il 26 gennaio 2013, aveva indubbiamente confermato l'orientamento così decisamente affermato dal suo predecessore.

«Il beato Giovanni Paolo II, rivolgendosi a codesto Tribunale, dieci anni fa, precisò, tuttavia, che “un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio può



renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”».

Certamente, aggiungeva Benedetto XVI,

“la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell’unione coniugale e del suo valore nell’ordine della grazia rende ardua l’incarnazione concreta del modello altissimo di matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio, potendo giungere a minare la validità stessa del patto qualora, come assume la consolidata giurisprudenza di codesto Tribunale, si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio”.

Lo stesso papa lasciava però aperto uno spiraglio che poteva condurre a rimettere in discussione questo delicato problema, osservando: “Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni”.

## 7 - Papa Francesco e la riflessione teologica odierna

Questo, sia pur sommessamente, invito, è stato accolto, come abbiamo ora visto, nell’ambito del dibattito sinodale, trovando ampia risonanza nelle riflessioni teologiche e canoniche che lo hanno seguito. Anche l’intervento di Papa Francesco a cui abbiamo poc’anzi accennato, pur non facendo derivare un’eventuale nullità del matrimonio direttamente dalla mancanza di fede dei nubendi, accentua indubbiamente l’importanza che la fede assume in ordine all’accettazione degli obblighi essenziali del matrimonio. Una fede rinchiusa nel soggettivismo, afferma il papa,

“dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti ... rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media”. Pertanto “il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l’intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data



appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa”.

La riflessione teologica su questo argomento tende a procedere decisamente sulla strada di riconoscere una maggiore rilevanza del requisito della fede sulla validità del matrimonio. In un approfondito studio in materia<sup>8</sup>, si è così osservato che la connotazione religiosa dell’istituto matrimoniale in un contesto di cristianità quale si aveva in tempi passati poteva essere pacificamente acquisita e implicitamente intesa dalla quasi totalità dei battezzati.

“Ma nel contesto culturale contemporaneo si può mantenere la stessa valutazione? E d’altra parte *tale connotazione, che qualifica la promessa nuziale come parola religiosa e rende irriducibile il suo contenuto a un’impresa fondata esclusivamente sulle forze umane, può essere realmente riconosciuta da chi non ha affatto la fede? Non è questo il caso in cui l’assenza di un *vestigium fidei* intaccherebbe la natura stessa del *foedus coniugale*?*”

Senza la presunzione di valutare la fede personale dei singoli, prosegue il teologo,

«si dovrebbe però mettere in risalto che l’effettiva intenzione di fare ciò che fa la Chiesa non può prescindere da almeno un minimo riconoscimento di appartenenza ecclesiale. “*Voler credere come crede la Chiesa*”, riconoscendo esplicitamente in essa la mediazione oggettiva della salvezza dell’uomo e della verità del matrimonio, dovrebbe costituire il livello soggettivo minimale di fede per l’accesso alla celebrazione cristiana delle nozze».

Questa tendenza ad accentuare la rilevanza che può avere la fede in ordine alla validità del matrimonio, sino ad arrivare a ritenere che la sua mancanza, per lo meno in misura radicale, possa direttamente incidere su di essa, mi sembra vada anch’essa a iscriversi in quell’evoluzione in senso privatistico del modo di concepire il matrimonio, sulla quale ci siamo in precedenza soffermati, commentando le proposte riguardanti la trattazione delle cause di nullità.

La fede è indubbiamente un valore che affonda le sue radici nell’intimo della coscienza personale di ciascuno. Essa presenta anche un ineliminabile rilievo comunitario, essendo la base dell’esistenza della

---

<sup>8</sup> Mi riferisco a una relazione di Andrea Bozzolo presentata a un recente Seminario su “*Matrimonio: fede, sacramento, disciplina*” e non ancora pubblicata.



stessa Chiesa e non essendo neppure pensabile al di fuori di essa. Ma la fede non può vivere prescindendo dal riferimento che ciascun uomo sente di avere con Dio. In effetti, solo Lui può sapere se anche in un'anima arida e desertificata, chiusa a ogni valore trascendente, non vi sia un qualche riposto germoglio di fede che proprio la celebrazione del matrimonio può far sviluppare. Ma anche restando sul piano dei rapporti umani, non c'è dubbio che è ben difficile percepire o misurare quale sia il grado, il tipo, la consistenza che la fede assume in ciascuno di noi. Soltanto un diretto riferimento alla coscienza personale può consentire di percepire e di valutare questa intima realtà spirituale e metterla in relazione alla celebrazione del matrimonio. Anche sotto questo profilo dunque, si tende a spostarsi verso una concezione di matrimonio, la cui validità viene a essere valutata soprattutto con riferimento allo stesso intimo convincimento personale proprio di ciascuno dei coniugi.

## **8 - L'ineliminabile dimensione comunitaria del matrimonio e la riscoperta di valori insiti in essa**

Cosa si può osservare sugli esiti a cui siamo pervenuti? Come valutare questa evoluzione in senso privatistico del matrimonio e le conseguenze che essa comporta sulla sua validità e sul tipo di accertamento a essa più confacente? Quali ripercussioni si possono avere sul modo di intendere e, soprattutto, di vivere il matrimonio e la realtà familiare? Non c'è il rischio che si insinui anche nella Chiesa quella deriva soggettivistica e individualistica che va sempre più diffondendosi e radicandosi nelle società civili dell'Occidente secolarizzato?

Un primo punto che mi pare vada sottolineato è che il matrimonio, per quanto lo si voglia ricondurre alla volontà e alla libera determinazione dei due diretti interessati, mantiene pur sempre un'ineliminabile dimensione sociale e comunitaria.

Il matrimonio costituisce il fondamento per la costituzione di una famiglia, di quella cellula vitale dei rapporti umani alla quale né la società civile né la Chiesa possono in alcun modo rinunciare. È vero che oggi, nella società civile, si tende sempre più ad affiancare al matrimonio altre situazioni che si ritengono idonee a dare vita a una famiglia. Ma non c'è dubbio che il matrimonio mantiene pur sempre una posizione di preminenza, come quell'istituto che meglio di ogni altro può assicurare un ordinato e protetto svolgersi dei rapporti interpersonali e intergenerazionali che si sviluppano nell'ambito della famiglia.



Il fatto che la Chiesa abbia ormai demandato in larga parte agli Stati quella funzione e quella responsabilità sociali che un tempo essa si era addossata, non significa che abbia relegato il matrimonio nella sfera della coscienza individuale, senza alcuna rilevanza comunitaria. Anzi, proprio la stessa concezione del matrimonio come sacramento implica un profondo e intenso significato comunitario. Il sacramento non esaurisce infatti i suoi effetti nel rapporto di ciascun uomo con Dio e con la sua grazia, ma esige una mediazione della Chiesa e con essa un suo calarsi e rapportarsi alla vita ecclesiale. Lo dimostra la stessa regola giuridica che impone la forma di celebrazione del matrimonio. Questa regola, almeno nella percezione sempre più diffusa, non mira soltanto a dare pubblicità e certezza alla celebrazione del matrimonio, ma anche a significare la dimensione ecclesiale di esso, a far sì che l'impegno che i due sposi assumono l'uno nei confronti dell'altro sia recepito e garantito dalla comunità dei fedeli.

C'è anzi da osservare che l'evoluzione in senso personalistico del modo di concepire il matrimonio, pur comportando un indubbio ridimensionamento della sua dimensione pubblicistica, può dare a questa dimensione una più appropriata collocazione nell'ambito dei valori propri di esso, contribuendo persino a scoprire e mettere in luce nuovi importanti significati.

Si consideri, a questo proposito, uno dei valori essenziali del matrimonio, uno di quelli che maggiormente caratterizza il modello cristiano di matrimonio, l'indissolubilità. Essa non esaurisce la sua efficacia nel rapporto interpersonale tra due coniugi, nel tipo di impegno che ciascun assume nei confronti dell'altra, ma si pone a presidio anche di un interesse più generale, delineando un concetto di matrimonio che più di ogni altro è in grado di assicurarne un'adeguata soddisfazione.

In passato quest'ultimo profilo era certamente considerato prioritario. Basti a questo proposito rilevare l'evoluzione che si è avuta nel modo di concepire l'indissolubilità nel Magistero pontificio. Esso ha sempre reagito con fermezza al diffondersi del divorzio negli ordinamenti statali, riaffermando vigorosamente il principio dell'indissolubilità e la sua appartenenza allo stesso modello naturale di matrimonio. Ma se scorriamo le due più importanti encicliche papali dedicate, in tempi meno recenti, a questa tematica, la *Arcanum divinae sapientiae* di Leone XIII del 1880 e la *Castii connubii* di Pio XI del 1930, possiamo constatare che la maggiore preoccupazione dei pontefici è quella di denunciare gli inconvenienti che il divorzio avrebbe comportato nella moralità della vita coniugale, nella crescita ed educazione dei figli, nell'ordinato svolgersi dei rapporti



societari. Ben diversi sono i toni e le argomentazioni del Magistero più recente, soprattutto quello di Giovanni Paolo II, che mirano a ricondurre il principio dell'indissolubilità all'interno dello stesso matrimonio, come una essenziale e ineliminabile connotazione dell'amore che unisce i due sposi e che li porta a una reciproca e integrale donazione personale.

“A quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi a una persona per tutta la vita - scrive questo Pontefice nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, n. 20 - e a quanti sono travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà, è necessario ribadire il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale che ha in Gesù Cristo il suo fondamento e la sua forza. *Radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua rivelazione: egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa*”<sup>9</sup>.

Ma questa riconduzione alla sfera intima delle persone non significa che l'indissolubilità abbia perso ogni rilevanza al di fuori di esse. Anzi, a ben vedere, essa ha recuperato una sua dimensione comunitaria, forse in passato non adeguatamente percepita: quella della *testimonianza cristiana* che proviene da coloro che riescono a calare concretamente nella loro vita coniugale questo amore che li lega irrevocabilmente l'uno all'altra, rendendo presente a tutta la comunità il profondo significato spirituale della loro unione, tanto da elevarsi a essere segno concreto della mistica unione tra Cristo e la sua Chiesa. In questo senso, è stato in modo pertinente affermato<sup>10</sup>:

“l'impegno ecclesiale che deve emergere come frutto del lavoro dei due Sinodi non può ridursi a una più insistita accentuazione della specifica ricchezza spirituale di cui sono portatori i coniugi cristiani a motivo della loro fede, ma deve illuminare, sostenere e promuovere la singolare testimonianza che essi sono chiamati a dare, a beneficio di tutti, del Mistero che fonda e alimenta l'esperienza della famiglia”.

## 9 - Il rischio di indebolire il fondamento della famiglia

---

<sup>9</sup> Mie le sottolineature

<sup>10</sup> Faccio ancora riferimento alla già citata Relazione di A. Bozzolo.



Qualche ulteriore considerazione merita di essere svolta con più diretto riferimento alla famiglia, alle ripercussioni che il modo di concepire il matrimonio che abbiamo ora messo in luce può avere sulla famiglia, sulla sua stabilità e sull'adempimento delle funzioni che essa è chiamata a compiere.

Non possiamo, innanzi tutto, avere alcuna nostalgia per un'impostazione in termini più pubblicistici del matrimonio: essa assicurava indubbiamente un più stabile e ordinato svolgersi della vita familiare, ma a prezzo di sacrificare sentimenti, aspirazioni, la stessa dignità personale dei componenti la famiglia, in modo particolare dell'anello più debole di essa, la donna. L'evoluzione in senso personalistico del matrimonio ha certo reso questo fondamento della famiglia più insicuro, meno garantito, più esposto a deviazioni o fallimenti. Ma ha comportato una riscoperta di valori umani, di solidarietà, di intimo sentire, di vera donazione interpersonale e comunitaria, tali da rendere la vita familiare più genuina, vera, non più esposta a ipocrisie e compromessi.

Ma come valutare un'ulteriore evoluzione in senso privatistico del matrimonio, come quella che abbiamo creduto di scorgere negli orientamenti emersi dal dibattito sinodale? Il fatto di rimettere essenzialmente la valutazione della validità del proprio matrimonio allo stesso convincimento di colui che lo ha vissuto non rischia di favorire quel soggettivismo individualista che ha ormai prevalso nella società civile e che rischia di affidare il mantenimento della famiglia al sentimento, alle propensioni, alle aspirazioni dei suoi stessi componenti ?

Si tratta di interrogativi che indubbiamente meritano un'attenta riflessione perché è in gioco la stessa idoneità del matrimonio a porsi a fondamento di un ordinato e appagante assetto familiare. Tale idoneità non può essere confinata nella sfera privatistica, ma richiede di essere agganciata ad alcuni irrinunciabili riscontri oggettivi.

Quanto poi a quell'orientamento che tende a conferire rilevanza alla fede (o alla sua mancanza) in ordine alla validità del matrimonio, abbiamo visto come anch'esso tenda ad accentuare una concezione di tipo privatistico e soggettivistico del matrimonio. Vi è quindi anche qui il rischio che esso possa indebolire la capacità del matrimonio a porsi come solido fondamento su cui erigere la famiglia.

È indubbio che la fede rafforza questo fondamento, conferisce forza e vitalità alle connotazioni che il matrimonio già possiede per diritto naturale. Ma far dipendere la validità di queste connotazioni dalla fede, anche se da un minimo, da una "traccia" o *vestigium* di essa, mi pare possa





insinuare un elemento di debolezza nella concezione del matrimonio, tale da ripercuotersi anche sulla solidità della cellula familiare. E ciò ancor più in una società secolarizzata come la nostra, nella quale l'assenza di fede è largamente diffusa, con il conseguente rischio di condurre a mettere in discussione la validità di molti matrimoni, che pure presentano una loro consistenza sul piano degli impegni umani e sociali.

## **10 - L'insostituibilità delle forme processuali e la valorizzazione della prospettazione delle parti**

Tornando alla trattazione delle cause di nullità di matrimonio e alle proposte emerse nel dibattito sinodale, possiamo dunque affermare che la ineliminabile connotazione comunitaria che il matrimonio, come abbiamo ora visto, presenta rende inaccettabile una riconduzione di queste cause al foro interno, alla coscienza e al personale convincimento degli stessi coniugi. Rimane pur sempre necessaria una ricognizione della vicenda da parte di un soggetto o un organismo estraneo al rapporto coniugale, che cerchi di accertare e ricostruire con obiettività la effettiva realtà di questa vicenda. E a questo proposito, un'esperienza secolare insegna che le formalità tipiche del processo sono quelle che meglio assicurano questa esigenza di pervenire a un accertamento conforme alla verità. L'esperienza ha dimostrato - scriveva un noto processualista italiano, Giuseppe Chiovenda<sup>11</sup> - che le forme del processo sono necessarie: "anche una società nella quale le parti litiganti fossero animate dal medesimo spirito di verità e di giustizia che deve animare il giudice, non potrebbe farne a meno".

Le formalità non devono per altro essere fini a se stesse o ingessate nella loro rigidità senza tener conto della materia su cui deve essere condotto l'accertamento. È quindi opportuna e auspicabile una semplificazione, uno sfrondamento di quelle formalità che l'esperienza e la sensibilità umana dei giudici suggeriscono, ma non al punto tale da snaturare i contenuti tipici che caratterizzano l'attività giudiziaria.

Sarà compito degli esperti del diritto processuale, degli operatori presso i tribunali studiare e suggerire quelle misure che possono meglio adattarsi alle peculiari esigenze della giustizia ecclesiastica. Mi sembra però che debba sin d'ora essere mantenuta un'importante indicazione che

---

<sup>11</sup> G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1993, p. 355.



emerge dalle proposte che abbiamo ora considerato: quella di una maggiore valorizzazione, nell'ambito del processo, delle stesse parti, dei due protagonisti della vicenda che deve essere accertata.

L'atteggiamento verso di essi da parte dei giudici ecclesiastici è radicalmente cambiato in questi ultimi decenni, evolvendo verso una sempre più attenta considerazione del modo con cui le parti hanno concretamente vissuto la loro esperienza di vita coniugale, di ciò che esse hanno dichiarato e dell'atteggiamento che hanno tenuto nel corso del processo. Riguardo alle dichiarazioni rese in giudizio, basti ricordare che nel 1936, sotto il regime del vecchio *Codex iuris canonici*, l'Istruzione *Provida mater* affermava lapidariamente "*Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam*" (art. 117) e metteva in guardia contro la *collusionis suspicio* che poteva emergere dalle deposizioni dei coniugi, esortando il giudice a "*veritas subtilius perquirenda ... etiam si opus fuerit, per testes ex officio inducendos*" (art. 113 § 3).

La legislazione attuale, pur riconfermando il principio che le dichiarazioni delle stesse parti non costituiscono prova piena, conferisce al giudice un'ampia possibilità di basare la sua decisione su di esse. Ha così preso l'avvio un orientamento che tende a conferire sempre maggior rilevanza a tali dichiarazioni. Come afferma ormai comunemente la giurisprudenza rotale

*"Confessio iudicialis semper habenda est magni momenti nec iudex adhibere potest 'suspicionem' in confitentem uti methodum in perpendendis actis, etsi qui loquitur suas favorabiles rationes profert, quia talis methodus esset contra iustitiam et hominis dignitatem"*<sup>12</sup>.

Ritengo che questo orientamento debba essere ulteriormente rafforzato e che, per agevolarne l'adesione da parte di tutti i giudici, sia opportuno eliminare dalla legislazione il riferimento alla prova piena contenuto nel can. 1536 § 2 ("*vis plenae probationes ipsis tribui nequit*"), limitandosi a prescrivere che le confessioni e le altre dichiarazioni giudiziarie delle parti "*vim probandi habent, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis*".

## 11 - Considerazioni conclusive

---

<sup>12</sup> S.R.R. 26 gennaio 2001 c. *Monier*.



Possiamo concludere con due considerazioni di carattere generale. La prima è che anche nella materia che stiamo considerando, quella del matrimonio e della famiglia, degli strumenti pastorali e giuridici che possano contribuire a mantenere la loro vitalità e la loro funzionalità nel contesto sociale che stiamo vivendo, si rivela prezioso quel criterio del “rinnovamento nella continuità” sul quale ha più volte insistito Benedetto XVI. Esso consente di far tesoro delle passate esperienze, senza però chiuderle a quell’influsso dello Spirito che porta a farsi carico delle più sentite e sofferte esigenze che emergono nella comunità dei fedeli.

L’altra considerazione riguarda la inevitabile limitatezza degli strumenti giuridici, delle istituzioni, delle riforme strutturali, se a esse non si accompagna un potenziale umano capace di farle vivere e concretamente realizzare. Mi pare quindi opportuno chiudere con questa riflessione del nostro Papa Francesco:

«La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo» (*Evangelii gaudium*, n. 26).

## Abstract

Dopo una sintetica rassegna delle critiche e delle proposte riguardanti la nullità del matrimonio emerse nel recente Sinodo dei vescovi, l’autore si chiede quale sia il concetto di matrimonio che è alla base di molte di queste proposte. Egli ritiene che vi sia un orientamento tendente a ricondurre sempre più il matrimonio alla sfera privata e personale degli stessi coniugi, orientamento che sembra trovare conferma anche nella maggiore importanza che si vuole attribuire alla fede per una valida celebrazione del matrimonio. Non si può per altro ignorare la insopprimibile dimensione pubblica e comunitaria del matrimonio e rischiare di indebolire la funzione che esso svolge quale fondamento della famiglia.